



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

DELIBERA N. 11
Del 09-04-2013

COPIA

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

O G G E T T O : CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

BERNARDI MAURIZIO	Presente
ARDIELLI ROSSELLA	Presente
DI MURRO LUCIANO	Presente
LODA MASSIMO	Presente
SANDRINI DAVIDE	Presente
SCAPPINI RENZO FAUSTO	Presente
TOMEZZOLI ILARIA	Presente
PERETTI GIOVANNI	Presente
SALARDI SILVANA	Presente
NICOLIS NADIA	Assente
OLIOSI ROBERTO	Presente
DEAMOLI ALESSANDRO	Presente
SALVELLI ALESSANDRO	Assente
PAROLINI ANDREA	Assente
GUGOLE GIANFRANCO	Presente
RESIDORI IVANO	Presente
ZENI FRANCESCO	Presente

Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO verbalizzante STAGNOLI DANIELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERNARDI MAURIZIO - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 19-03-2013

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

Il sottoscritto Ing. Bernardi Maurizio, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castelnuovo del Garda, essendo state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie da parte dell'ufficio competente, avanza la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, nonché l'art. 1, comma 380, L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) in merito alla ripartizione del gettito d'imposta tra Comune e Stato;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

PRESO ATTO che l'entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

RICORDATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'ICI;

OSSERVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, aree fabbricabili e terreni;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo, ovvero il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, ed il locatario, nel caso di locazione finanziaria;

VERIFICATO che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

VISTO il Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21.09.2012;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D. Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO inoltre che, l'ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, anche per l'anno 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, "purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale", fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'Imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'ICI;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65
Fabbricati di categoria D/5 (banche, assicurazioni)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	135

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che sulla scorta dei dati forniti dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, si impone la necessità, per esigenze di bilancio, di confermare le aliquote IMU, per compensare la decurtazione sui trasferimenti di cui alla Legge 286/2006 anticipate dalle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e sui trasferimenti concernenti il concorso alla manovra degli enti territoriali di cui all'Art. 28 commi 7 e 9 dello stesso decreto legge.

PROPONE

- 1) DI CONFERMARE, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote IMU:
 - Aliquota ordinaria 0,88%
 - Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenza 0,45%
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
- 2) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto precedente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2013;
- 3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, dal Funzionario responsabile dell'imposta, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

IL PROPONENTE
ING. MAURIZIO BERNARDI

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

SINDACO

Per quanto riguarda le aliquote IMU confermiamo quelle dello scorso anno, avevamo anche accennato all'ipotesi di una riduzione, per quanto contenuta, purtroppo però come vedremo il trasferimento che ci viene ad oggi garantito dallo Stato è molto inferiore a quanto previsto per cui siamo sostanzialmente costretti a non ridurlo. Comunque credo che (poi lo dimostrerà il trasferimento che abbiamo dovuto mettere a bilancio rispetto a quello dell'anno precedente) alla fine è già una cosa accettabile il fatto di non doverle aumentare e non andare ai livelli di altri Comuni paragonabili al nostro o di realtà superiori.

Pertanto manteniamo il 4,5 per mille per la prima abitazione e l'8,8 per mille per le altre realtà, salvo le aliquote dei fabbricati rurali ad uso strumentale che restano allo 0,2% e quindi al 2 per mille. Resta invariato tutto rispetto alle aliquote che c'erano lo scorso anno.

CONSIGLIERE GUGOLE

Volevo fare una disamina relativamente a quelli che erano stati gli importi dell'IMU introitati per lo scorso anno però a questo punto quasi quasi accolgo il suo invito e lo rimando a dopo, quando parleremo del bilancio, per raffrontare un attimo le cifre che abbiamo in mano.

SINDACO

Grazie Gianfranco, altrimenti ne parliamo più volte, non è per non parlarne, poi ne parleremo diffusamente.

Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera "b" del DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

UDITA l'esposizione del relatore;

CON dieci voti favorevoli e quattro contrari (Ardielli, Gugole, Residori, Zeni) espressi per alzata di mano dai 14 presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Il Sindaco, considerata l'urgente necessità di dare immediata esecuzione al presente provvedimento in quanto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione programmata nella presente seduta consiliare, propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; la proposta viene approvata con dieci voti

favorevoli e quattro contrari (Ardielli, Gugole, Residori, Zeni) espressi per alzata di mano dai 14 presenti e votanti.

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Verbalizzando di Sarah Pieruccioni mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 11 del 09-04-2013

Il Segretario verbalizzante
F.to STAGNOLI DANIELA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 25-03-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
F.to GUZZI ENRICO

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Note _____

Castelnuovo del Garda, 25-03-2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to SERPELLONI KATIA

Deliberazione n. 11 del 09-04-2013

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BERNARDI MAURIZIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to STAGNOLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 513 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 16-04-2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Castelnuovo del Garda, 16-04-2013

L'INCARICATO COMUNALE
F.to LEDRO GABRIELLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il 09-04-2013

per decorrenza termini.

OVVERO:

S essendo dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

per esame favorevole del Difensore Civico.

OVVERO:

per conferma del Consiglio Comunale (art. 127, comma 2, del Decreto Legislativo n.267/2000).

Castelnuovo del Garda, 16-04-2013

IL SEGRETARIO
F.to STAGNOLI DANIELA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO